



CITTA' DI ALESSANDRIA

DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE Servizio Sistema organizzativo – Ufficio Relazioni Sindacali

L'anno 2007, il giorno 12 del mese di settembre, presso la sala riunioni della Direzione lavori e Opere Pubbliche presso il Palazzo Comunale si sono riunite la delegazione trattante di parte pubblica con le OO.SS. di categoria e la RSU aziendale per sottoscrivere l'accordo definitivo sull'articolo relativo alla concessione dei permessi brevi, già presente nel vecchio contratto decentrato per il quadriennio 1998-2001 e reintrodotta nel nuovo contratto decentrato, accogliendo la richiesta di parte sindacale.

L'articolo in questione, la cui ipotesi di accordo è già stata siglata dalle parti in data 20/8/2007, è redatto nella stesura che segue, previa autorizzazione della Giunta Comunale, che ne ha autorizzato la sottoscrizione definitiva:

ARTICOLO 34 - PERMESSI BREVI

1. Nell'ambito della rilevanza della malattia ai fini della tutela del lavoratore, ai sensi dell'art. 2110 del Codice civile e della disciplina contrattuale a livello nazionale, nei casi di assenze anche inferiori o pari alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, effettuate per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, il dipendente può usufruire del trattamento di malattia da documentare come segue:
 1. Effettiva impossibilità di effettuare le suddette prestazioni sanitarie al di fuori dell'orario di servizio in considerazione delle caratteristiche delle prestazioni stesse e del particolare contesto organizzativo in cui devono essere svolti – la prova di tale impossibilità spetta al lavoratore mediante autocertificazione da presentare al dirigente al momento della richiesta di autorizzazione preventiva;
 2. Esibizione, ai fini della giustificazione dell'assenza, di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria (pubblica o convenzionata) o dallo specialista che ha erogato la prestazione;
 3. Le suddette assenze assimilate al trattamento di malattia saranno contabilizzate ai fini del calcolo del periodo di comporto e dell'incentivo di produttività.

La delegazione trattante

Le OO.SS. e la R.S.U